



**STUDIO DALL'OSSO**  
**Società Tra Professionisti**

Spettabili Clienti dello studio  
Loro sedi

**IVA – Momento di detrazione dell'imposta**

Per effetto della pubblicazione in GU n. 247 del 23 ottobre 2018 del D.L. 119/2018 già dal prossimo 16 novembre si potrà detrarre l'IVA sulle fatture di ottobre ancorché ricevute nei primi giorni di novembre.

Il D.L. 119/18 mette fine alle discussioni sollevate dalla circolare n. 1 del 2018 tramite la quale, come è noto, l'Agenzia delle Entrate aveva espresso una interpretazione del D.L. 50/17 dalla quale emergeva che l'esercizio del diritto alla detrazione veniva considerato ammesso solo ne caso in cui:

- 1) l'Iva relativa a una determinata operazione deve essere già divenuta esigibile;
- 2) il cessionario/committente deve avere il possesso della fattura emessa dal fornitore o per suo conto.

Come è noto la circolare n. 1/2018 aveva ammesso la possibilità di mantenere la detrazione dell'IVA nel mese in cui la stessa aveva maturato l'esigibilità in capo al cedente prestatore (cioè in capo a colui che emette la fattura) solo nel momento in cui la fattura stessa veniva ricevuta. Tale interpretazione di fatto, determinava la traslazione di un mese della detrazione in capo al cessionario committente, che riceve la fattura, rispetto all'imponibilità in capo al cedente prestatore,

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

che emette la fattura in tutti quei casi in cui la fattura emessa viene ricevuta il mese successivo per esempio perché fattura differita. Tale fenomeno si sarebbe accentuato con l'introduzione della fattura elettronica dal prossimo primo gennaio 2019. Da tale data, infatti, non sarà più possibile avere dubbio circa il momento di ricezione del documento.

Con D.L. 119/2018, tramite il contenuto dell'art. 14, il legislatore interviene sul D.P.R. 100/1998 prevedendo che: entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione il cessionario/committente può esercitare il diritto a detrazione Iva relativamente ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Pertanto, con la nuova norma è ormai chiaro che se il cessionario/committente riceve, ad esempio, nei primi 15 giorni di novembre una fattura relativa a una operazione effettuata nel corso del mese di ottobre potrà detrarre l'Iva nella successiva liquidazione del 16 novembre. Così facendo l'Iva viene detratta subito e in modo coincidente con il relativo versamento ovvero con la relativa liquidazione che verrà effettuata dal cedente/prestatore. La disposizione è in vigore dallo scorso 24 ottobre e quindi potrà essere utilizzata dagli operatori dalla prossima liquidazione di novembre. La norma nulla dice per quanto riguarda il passato, ma si ritiene che la stessa abbia efficacia retroattiva in quanto norma di chiarimento.

Sul punto si spera che in sede di conversione si tolga anche questo dubbio applicativo.

Giorgio Dall'Osso

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)